

DEDUCIBILE IL CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA

La mia prima domanda riguarda i contributi al consorzio di bonifica, pagati per un appartamento di mia proprietà: sono deducibili? La seconda domanda riguarda la deducibilità dei contributi previdenziali per la colf, "eseguiti nel 2014": con

questa dicitura si devono intendere i contributi versati per cassa nel 2014?

G.Z. - FERRARA

La generica voce "Altri oneri deducibili" (identificati con il codice 6) - di cui al rigo E26 del modello 730/2015 - accoglie, tra gli altri, i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione (si veda l'articolo 10, comma 1, lettera a, del Dpr 917/1986). I contributi consorziali versati dai proprietari di immobili e terreni presenti nei perimetri della bonifica rientrano nelle categorie citate. L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 44/E del 4 luglio 2013, ha infatti chiarito che anche i contributi imposti dai consorzi di bonifica sugli immobili soggetti a Imu, non affittati e non locati, sono deducibili dal reddito complessivo. Tuttavia, non è ammessa la deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori in relazione agli immobili a uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca. Per quanto riguarda l'indicazione al rigo E23 dei contributi previdenziali e assistenziali versati per la colf, per la parte a carico del datore di lavoro, sono deducibili le somme effettivamente versate nel 2014, per un importo massimo di 1.549,37 euro. Per questi, come per altri oneri deducibili o detraibili ai fini Irpef, si segue, infatti, il cosiddetto principio di cassa, per il quale il contribuente deve avere effettivamente sostenuto la spesa nel corso dell'anno d'imposizione.